

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“A.Ma.Me.mi Associazione Malattie Metaboliche Memi – ONLUS”

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata “**A.Ma.Me.mi Associazione Malattie Metaboliche Memi – ONLUS**”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Cambiasca (VB), Via Monte Rosa n.29.

FINALITA' E SCOPI

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e socio-assistenziale.

In particolare, gli scopi dell'associazione sono:

- Informare e sensibilizzare l'Opinione Pubblica e sollecitare le autorità sanitarie e politiche riguardo le Malattie Metaboliche Ereditarie che ad oggi sono ancora molto sconosciute;
- Organizzare attività di raccolta fondi per:
 1. Finanziare la ricerca di nuove cure;
 2. Sostenere borse di studio, progetti di ricerca e scambi di dati scientifici;
 3. Finanziare l'acquisto di speciali apparecchiature medico-scientifiche per la diagnosi precoce, per la cura e per lo studio delle malattie metaboliche;
 4. Istituire lo screening metabolico allargato che permette il riconoscimento alla nascita di 40 MME, in modo da iniziare la cura il prima possibile così da evitare gravi danni ai principali organi vitali;
- Promuovere e sostenere iniziative a favore dei malati metabolici e delle loro famiglie.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

DURATA

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori, sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Soci ordinari, sono coloro che aderiranno successivamente all'associazione versando quote ordinarie;

- c) Soci sostenitori, sono quelli che aderiranno successivamente all'associazione versando quote superiori a quelle ordinarie mantenendo, comunque, gli stessi diritti/doveri dei soci ordinari;
- d) Soci simpatizzanti, sono quelli che aderiranno all'associazione, versando una quota inferiore a quella ordinaria. Tali soci non avranno ne diritti ne doveri verso l'Associazione;
- e) E' possibile attribuire particolari benemerenze, a soci che si sono distinti per la loro attività a favore dell'associazione.

Le quote sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo in misura uguale per tutti i soci. I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, fermo restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci.

Art. 7) La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 8) la richiesta di ammissione all'associazione deve essere presentata in forma scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo il modulo denominato "Domanda di ammissione".

La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 30 giorni e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9) Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, in modo gratuito e senza fini di lucro;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative, secondo l'importo precedentemente stabilito dal Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla prima assemblea annuale.

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Art. 12) Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 13) L'espulsione è prevista quando il socio non ottempererà alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso, tramite raccomandata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 14) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 15) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ASSEMBLEA

Art. 17) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 18) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 19) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, oppure invio messaggio telefono cellulare (smartphone), oppure lettera cartacea, oppure pubblicazione dell'avviso sulla Homepage del sito web dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 20) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 21) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 22) L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal Tesoriere.

Art. 23) L'Assemblea in entrambi i casi di cui all'art. 21, delibera validamente con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 24) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali dell'Assemblea dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 10 anni. Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Art. 26) All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 27) I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati con l'atto costitutivo.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio ed in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;

- Le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Art. 30) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente oppure in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 31) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 10 anni.

Art. 33) Egli presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 34) Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e ne ha gli stessi poteri.

Art. 35) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente oppure in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Tesoriere, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

SEGRETARIO

Art. 36) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Collabora alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 37) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 38) In caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 39) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 40) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 41) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SCIoglimento

Art. 42) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 43) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo rimborsi di spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 44) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.